

Infortunati Cumulativa Polizza Rami vari

Appendice

Numero: 210219354
a Polizza n. 77560012
Contraente C.A.M.P.I.

I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di CHIAVARI
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 32/5
16043 CHIAVARI
Telefono: 0185 598878
Fax: 0185 1991658
E-mail: CHIAVARI1@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Appendice di Variazione

La presente copertina non costituisce parte dell'appendice di Polizza.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Appendice di Variazione

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: C.A.M.P.I. ASSOCIAZ.
Codice fiscale/Partita IVA: 04935711004
Indirizzo: VIA DEI GRACCHI 60
C.A.P.: 00192 Città: ROMA (RM)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/10/2017 Scadenza: ore 24:00 del 31/10/2018
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - C.A.M.P.I.	Premi lordi annui
Infortunati	7.500,00
Totale	7.500,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 7.500,00 euro
Periodicità del pagamento: Annuale Prossima data di pagamento: 31/10/2018
Importo alla firma: 7.500,00 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

La presente appendice e' parte integrante della polizza n. **77560012** cui si riferisce.


Condizioni particolari di polizza

B - Clausola broker

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo premio imp. firma	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
Infortunati	7.317,07	0,00	7.317,07	2,50 %	182,93	7.500,00
Totale	7.317,07	0,00	7.317,07		182,93	7.500,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.



01G 00002102193545



Appendice di Variazione

(2) Il rimborso è dovuto per effetto della compensazione del premio pagato fino al 31/10/2017 e non goduto relativamente alla polizza n. 77560012

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo di rata
Infortunati	7.317,07	2,50 %	182,93	7.500,00
Totale	7.317,07		182,93	7.500,00

Altre Condizioni/Precisazioni

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopra indicata, con effetto dalle ore 24 del 31/10/2017, si conviene che le clausole sotto riportate sostituiscono in toto le analoghe previsioni contrattuali che si intendono pertanto annullate.

Glossario.

...omissis...

Familiare: il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio (anche dello stesso sesso) ed i figli dell'Associato CAMPI e del coniuge o del convivente (anche se residenti/dimoranti in luogo diverso). A riprova del rapporto familiare, ove richiesto, l'Associato dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.


...omissis...

Gessatura: mezzo di contenziioso, fisso e rigido, applicato a titolo curativo di lesioni traumatiche, costituito da fasce gessate o da bendaggi o da altro apparecchio immobilizzante alcune parti del corpo, inamovibile autonomamente da parte dell'Assicurato.

Rientrano nella definizione di apparecchi immobilizzanti: docce e valve gessate, bendaggi Desault, bendaggi in sindattilia stecca di Zimmer e simili (solo per frattura radiologicamente accertata), ginocchiera Donjoy (solo per frattura radiologicamente accertata o per rottura completa del legamento del ginocchio), apparecchi di trazione cranica (tipo Halo). Non rientrano nella definizione invece: collari di Shantz, Camp e simili.

...omissis...

Art. 3.2 - Operativita' della garanzia.



01G 00002102193545



Appendice di Variazione

Fermo quanto indicato all'art. 2.2, la garanzia per ciascun Assicurato, decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del contributo versato, mediante conto corrente postale, carta di credito e/o bonifico bancario anche via internet al Contraente e da esso evidenziato nei libri amministrativi (elenco assicurati) che costituiscono l'unica valida prova della copertura. La garanzia termina per tutti alla data di scadenza annua contrattuale, salvo quanto previsto all'art. 2.7.

In caso di rinnovo la garanzia, in mancanza di pagamento del contributo dovuto, non e' operante dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza annua.

Art. 3.14 - Prestazioni per la diaria giornaliera da Ricovero, Convalescenza e Gessatura

Nel caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Societa' corrispondera' l'importo della diaria assicurata:

a) per ogni giorno di Ricovero e per la durata massima di 365 giorni per evento ed anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come unico giorno ai fini della liquidazione;

b) per la Convalescenza successiva al ricovero, per un numero di giorni non superiori a 3 (tre) volte quello della degenza, col massimo di 180 (centottanta) giorni per evento ed anno assicurativo, sempreche' in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'Assicurato non riprenda prima la sua attivita' lavorativa;


c) qualora l'infortunio abbia comportato Gessatura, la Societa' corrisponde inoltre l'importo della diaria assicurata per tutto il periodo della Gessatura stessa ma con una durata massima di 180 (centottanta) giorni. L'indennita' di Gessatura e' cumulabile con quelle di Ricovero e di Convalescenza ma, in questo caso, il periodo di Convalescenza indennizzabile non potra' eccedere il periodo di Gessatura. Il caso di Convalescenza successiva a Gessatura e' indennizzabile anche in assenza di Ricovero.

Indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa clinicamente diagnosticata in ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo, secondo il quale, sin dalla prima diagnosi, non e' ritenuta necessaria o applicabile la Gessatura (come prevista dalle Definizioni), viene riconosciuta all'Assicurato la diaria di Gessatura per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo. Per la frattura completa di costola l'indennita' e' riconosciuta per un periodo non eccedente i 15 giorni, mentre alcuna indennita' e' riconosciuta per la frattura delle ossa nasali.

Le indennita' di cui ai suddetti punti, verranno corrisposte previa esibizione della relativa probatoria documentazione e solo se ne e' stata richiesta la copertura, esclusivamente per infortuni professionali ed extraprofessionali.

Art. 3.9 - Persone non assicurabili - Limite di eta'.


Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositivita' ove gia' diagnosticata dal test H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermita' mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositivita' al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata. Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale. L'eventuale incasso del premio in presenza delle condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verra' restituito dalla Societa'. Non e' ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in garanzia per le persone che abbiano compiuto l'80 anno di eta'.



01G 00002102193545



Appendice di Variazione



01G 00002102193545



Appendice di Variazione


Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:


- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione.
 - **copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti"** conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - **copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto"** conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che li aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.



Firma del Contraente/Legale Rappresentante



01G 00002102193545



Appendice n. 210219354

Appendice di Variazione

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE


- Proroga dell'assicurazione periodo di assicurazione
- Recesso in caso di sinistro
- Aggravamento del rischio

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

- Persone non assicurabili
- Valutazione del danno
- Obblighi in caso di sinistro

Firma del Contraente/Legale Rappresentante





01G 00002102193545

